



Prot. n° 1569

Ordinanza sindacale n°3 del 03-05-2024

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI PER L'IGIENE PUBBLICA
NEL CENTRO ABITATO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce, dovute al clima particolarmente favorevole di questo periodo, favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, ubicati sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per l'igiene pubblica nel centro abitato nonché pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nel perimetro urbano, nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel periodo che va dal 1 di giugno al 31 di ottobre, quando massimo è il rischio, attivando interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, possessori e conduttori dei terreni ubicati nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano;

VISTI:

il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"
il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
il Titolo III del D.Lgs. n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
l'art. 255 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale",
gli artt.449,650 e 652 del Codice Penale;
lo Statuto Comunale;
la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 11/34 del 30 aprile 2024 di approvazione delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2023/2025-anno 2024;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano nonché confinanti con lo stesso, di ripulire entro il 1/06/2024 da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, inclusi quelli vetrosi, provvedendo alla completa rimozione dei relativi residui, per evitare il pericolo d'incendio e che siano ricettacolo di immondizie, costituendo, altresì, pericolo per l'igiene pubblica, salvo quanto ulteriormente previsto dalle prescrizioni regionali antincendio approvate con delibera G.R. n. 11/34 del 30/04/2024 alle quali si rimanda.

RENDE NOTO CHE

Ex art. 7 comma 1 del "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025" approvato con Delibera G.R. n. 11/34 del 30.04.2024 contenente "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016", **dal 1 giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"**.

Nel suddetto periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" è vietato ex art. 8 del suddetto Allegato 1:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescò di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Il suddetto Piano contiene altresì le seguenti prescrizioni:

Art.12

(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali)

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) **nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C"** ;
- b) nel periodo dal 1 luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1 ed il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale di fiamme;
- d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1 settembre ed il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio,

presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola o selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica e ne autorizzano l'esecuzione.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 7 comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

Art.13 (Pianificazione degli abbruciamenti)

Al fine di pianificare la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazioni degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali di cui sopra devono essere presentate, **almeno 10 giorni prima** della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "**Allegato C**" delle prescrizioni regionali antincendio.

L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o diniego della suddetta autorizzazione, **entro il 10° giorno** successivo alla data di ricevimento della richiesta.

Art.15 (Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo")

L'uso di barbecue, forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e esclusivamente nelle aree circoscritte opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:

- a) la ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
- b) la creazione di idonei ripari dal vento;
- c) la predisposizione di adeguate riserve idriche;
- d) l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
- e) spegnimento del fuoco prima di abbandonare l'area.

Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smerigliatrici, falciatrici, decespugliatori, trinciatrici, etc.) è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.

Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di dotarsi di estintore portatile da 6kg per fuochi di classe A e per fuochi di classe B, con capacità estinguente non inferiore a 34A-233B o, in alternativa, di un mezzo con adeguata capacità idrica con relativo operatore.

Le attività di cui al presente articolo sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7, comma 3.

Art.16 (Terreni e fabbricati)

Entro il 1 giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a

strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare, all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinate con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art.18

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

I rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I predetti proprietari e gestori **entro il 1 giugno** hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce d'isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Art.19

(Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali)

Entro il 1° giugno, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del CFVA, formulate ai sensi dell'art. 16 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 31 marzo 2021.

Art. 24

(Insediamenti turistico-ricettivi e simili)

Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all'art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, nelle aree extraurbane adibite a parcheggio, ubicati in aree boscate di cui all'art. 2, o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente articolo.

In tutte le attività ricettive di cui al primo comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco. In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- a) le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso d'incendio;

b) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;

c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

Art.25 (Proroghe)

Per cause di forza maggiore o qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi, per l'esecuzione delle attività preventive di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 24, gli Ispettorati forestali competenti, possono prorogare i termini previsti su istanza dell'Ente interessato o del soggetto titolare. La proroga non può superare la data del 30 giugno.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Nel caso di violazione delle prescrizioni antincendio regionali si applicano le sanzioni di cui all'art. 26 delle "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016", di cui all' Allegato 1 alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Forestale, alla Compagnia Barracellare di Tresnuraghes ed ai soggetti autorizzati il controllo sull'esecuzione della presente ordinanza ed agli uffici competenti la massima diffusione.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico comunale dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

DISPONE

inoltre, di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché attraverso i consueti mezzi di diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.

Sennariolo, 03 maggio 2024

IL SINDACO
Avv. Gianbattista Ledda